



Sent. N° 698/2020  
R.G. N° 2128/1010  
Cron. N° 5409/1010  
Esp. N° 1092/1010

**REPUBBLICA ITALIANA**

**UFFICIO del GIUDICE di PACE di COMO**

In nome del Popolo Italiano, il Giudice di Pace di Como, Dott.ssa *Elisabetta Reitano*, ha pronunciato la seguente

21.01.2020

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al numero 2128/20 NRG

promossa da

, difeso e rappresentato dall'Avv.

Simone Ortelli, e con domicilio eletto presso il suo studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,

giusta procura alle liti in atti

**ATTORE**

**Contro**

in persona del legale rappresentante p.t., con sede

**CONVENUTA-CONTUMACE**

**OGGETTO: Pagamento somma**

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice come da separato foglio di pc che di seguito si allega e costituisce parte integrante del provvedimento.



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice citava in giudizio la parte convenuta per sentire accogliere le conclusioni sopra precisate.

Non si costituiva in giudizio la parte convenuta che veniva dichiarata contumace.

All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 19.11.20, la parte attrice precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

*La domanda va accolta.*

L'attore ha svolto in favore della convenuta attività giuslavoristica, consistita nella elaborazione di buste paga e modelli f24, di invio contributi previdenziali da novembre 2018 a maggio 2019, accesso all'Agenzia delle Entrate, pratica di rateizzazione INPS e modelli per trasferte del personale in Francia, come da documentazione allegata-

Agisce in giudizio per chiedere la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di € 1688,70, a titolo di compenso per l'attività professionale espletata, come da note del 24/19 e 25/9/19, trasmesse alla parte convenuta e non saldate.

All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata provata.

Rilevante ai fini della decisione risulta la documentazione allegata dalla parte attrice, da cui emerge prova dell'attività espletata dal ..... Inoltre tutte le circostanze dedotte in citazione sono state confermate in udienza dalla teste .., dipendente dell'attore, che ha confermato la documentazione allegata e i solleciti di pagamento, rimasti privi di riscontro.

Ne consegue l'accoglimento della domanda e la conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo richiesto dall'attore, pari ad € 1.688,70, già al netto della RA, oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo.

Attesa la mancata risposta della convenuta all'invito alla negoziazione assistita, va accolta la domanda di condanna della convenuta ex art 96 comma 3 cpc.

In via equitativa, si liquida in € 100,00 la sanzione per il comportamento colposo della convenuta. Le spese seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in

al pagamento, in favore dell'attrice del complessivo importo di € 1.688,70, già al netto della RA, oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo.

Oltre ad € 100,00 ex art 96 comma 3 cpc.

Oltre alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 1.205,00 per compensi ed € 125,00 per anticipazioni, oltre accessori di legge.

Così deciso in Como il 3.12.20

**IL GIUDICE DI PACE**

*Avv. Elisabetta Reitano*

